ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

SANTULLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere – premesso che:

il professor Stefano Trabalza in data 19 giugno 2000 presentava all'ufficio scolastico di Bergamo domanda d'iscrizione nella graduatoria permanente *ex lege* n. 124 del 1999 per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) documentando, ai fini dell'inclusione nella graduatoria dei riservisti, il suo stato d'invalidità all'80 per cento (sclerosi multipla) con due certificati regolarmente rilasciati dall'apposita commissione medica di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

formate le graduatorie, si era visto inserito solo in quella di merito, con esclusione quindi dal diritto alla riserva dei posti *ex* articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 e da quello alla precedenza nell'assegnazione della sede *ex* articolo 21 della legge n. 104 del 1992;

proposto inutilmente reclamo avverso la graduatoria (provvisoria), tali esclusioni venivano confermate nella graduatoria definitiva, contro la quale in data 7 dicembre 2000 il professor Trabalza proponeva reclamo per errore materiale; in riscontro, l'ufficio scolastico di Bergamo gli faceva pervenire la nota n. 54565/C del 20 dicembre 2000 con cui – con illegittimo atto d'imperio – veniva confermata l'esclusione dalla riserva « non risultando l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli Uffici competenti, come previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 68 del 13 marzo 1999 » *(sic.);* riconoscendo però, con decreto in corso di emanazione, il beneficio di cui all'articolo 21 della legge 104 del 1992 « precedenza nell'assegnazione della sede »;

si rendeva pertanto necessario il ricorso al Tar di Brescia (n. 136/2001), con contestuale domanda cautelare (sospensiva) d'iscrizione con riserva nella graduatoria (o elenco) dei riservisti, contro la determinazione dell'ufficio scolastico di Bergamo, illegittima sotto diversi profili: violazione dell'articolo 1, comma 4, 1. 12 marzo 1999, n. 68 (mancata applicazione); falsa applicazione dell'articolo 8, comma 1, legge 12 marzo 1999 n. 68; eccesso di potere; violazione dei precetti di logica;

oltre alla mancata applicazione della prima norma violata, quella falsamente applicata riguarda esclusivamente la posizione delle persone disabili « che risultano disoccupate e aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative »;

la norma in questione non ha quindi niente a che vedere con la posizione dei disabili che, avendo conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici, a prescindere dallo stato di disoccupazione, aspirano ad essere inclusi nelle apposite graduatone dei riservisti per essere assunti anche « oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso », come previsto dall'articolo 16, comma 2, della stessa legge n. 68 del 1999; ragion per cui « l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti » non è prevista a pena di esclusione dall'inserimento dei disabili nelle graduatorie dei riservisti, come invece era previsto dall'abrogata legge n. 48 del 1968; altrimenti il disabile nominato supplente annuale nelle scuole statali, che pertanto non può vantare lo stato di disoccupazione, come nel caso di specie, non avrebbe titolo per essere incluso nella graduatoria dei riservisti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 1996 n. 979);

l'impugnato provvedimento è illegittimo anche perché l'amministrazione non ha provveduto (come invece era tenuta a fare) ad invitare l'interessato a regolarizzare (integrare) – ammesso pure e non

concesso che fosse stato necessario – la certificazione attestante il suo stato di disabilità; non solo, ma il ricorrente – alla cui consorte, recatasi presso l'ufficio scolastico di Bergamo per chiarimenti, fu spiegato che sarebbe bastato un certificato dell'ufficio di collocamento attestante l'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili anche di un breve periodo di un anno pregresso (*sic.*) perché la certificazione del coniuge potesse essere ritenuta valida –, aveva provveduto a « regolarizzare » la sua documentazione integrandola con il certificato del collocamento (allegato al reclamo del 7 dicembre 2000) gradito all'amministrazione; che però, tetragona, non l'ha proprio preso in considerazione, evidentemente ritenendo, a torto, che ne sarebbe derivata – per la tardività della presentazione – la violazione della *par condicio* dei concorrenti; che la consolidata giurisprudenza ritiene invece « ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti presentati nei pubblici concorsi ove i medesimi già contengano tutti gli elementi necessari giacché, in tal caso, dalla regolarizzazione non viene vulnerata la *par condicio* dei concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale » (Consiglio di Stato Sez. VI, 14 febbraio 1996 n. 212), Consiglio di Stato Sez. V, 1° marzo 1993 n. 304);

l'amministrazione – la quale evidentemente ignorava l'esistenza della legge n. 68 del 1999 che ha abrogato la legge n. 482 del 1968 a cui era rimasta sorprendentemente abbarbicata –, non ha voluto sentire ragioni; e così all'incolpevole ricorrente, oltre al danno della salute, è toccata pure la beffa della ripetuta e più costosa procedura per il riconoscimento di un suo sacrosanto diritto;

non si riesce a comprendere perché la certificazione attestante lo stato di disabilità del ricorrente non debba essere ritenuta valida per l'inserimento nella graduatoria dei riservisti mentre è stata poi ritenuta valida – a seguito di reclamo – ai fini della precedenza nella scelta della sede; ma tutto è tragicamente incomprensibile: se per lo Stato non ha nemmeno più rilevanza alcuna lo stato di disoccupazione al momento della assunzione del disabile (articolo 16 comma 2 citato della legge n. 68 del 1999), è semplicemente assurdo pretenderne l'iscrizione nell'apposito elenco « del collocamento »;

allo stato, la decisione sul ricorso non risulta ancora pubblicata, con conseguente rischio che, all'inizio del nuovo anno scolastico, la posizione del ricorrente rimarrà cristalizzata allo *status quo* e difficilmente – a nomine già fatte – potrà essere sbloccata –:

fermo restando l'intrusione della magistratura amministrativa con riferimento al caso citato, se, attraverso opportuni provvedimenti, eventualmente di carattere normativo, intenda meglio chiarire la funzione della « iscrizione presso l'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti » (prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999) ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva dei posti *ex* articolo 3 della legge da ultimo citata. (4-00301)

* * *

ITALIANI NEL MONDO

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere – premesso che:

la nascita del Ministero per gli Italiani all'estero fa finalmente giustizia del pluridecennale disinteresse dei governi italiani nei confronti di milioni di connazio-